



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

Procedimento R.G C.A.F. n. 13/2026

Il giorno 13 maggio 2026 alle ore 12:00 si è riunita in Camera di Consiglio, con modalità da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams, la Corte Federale d'Appello

composta da:

Avv. Bernardo De Stasio, PRESIDENTE

Avv. Pasquale Visone, Componente effettivo

Avv. Ersilia Trotta, Componente relatore

e ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N. 13/2026 R.G. C.A.F. instaurato con ricorso ex art. 8, co. 3, lett. d delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA – in sessione elettorale – avverso la decisione resa dal Tribunale Federale UITA R.G. T.F. n. 7/2026 con la quale è stato respinto il ricorso avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri di esclusione di Valentina Turisini dalla candidatura alla carica di Presidente UITA per il quadriennio olimpico 2025-2028, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23.04.2026.

FATTO

-In seguito a rituale presentazione da parte della dott.ssa Valentina Turisini della propria candidatura alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno per il quadriennio olimpico 2026-2028 – Assemblea Elettiva del 23 e 24 maggio 2026, la Commissione Verifica Poteri ne dichiarava l'esclusione con atto prot. N. 3019 del 23.04.2026 pubblicato in pari data sul sito della Federazione, con la seguente motivazione: *“candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 24 gennaio 1978 n. 14”*.



Avverso la suddetta esclusione la dott.ssa Valentina Turisini proponeva ricorso al Tribunale Federale UITA ex art. 8, co. 3, lett. a delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA – in sessione elettorale, evidenziando il palese travisamento interpretativo della norma contestata, atteso che il limite di cui all'art. 6 L. 14/1978 citato dalla Commissione Verifica Poteri nella motivazione della esclusione, posto a fondamento degli artt. 39 dello Statuto e dell'art. 7 del Regolamento delle elezioni relativi ai requisiti di candidabilità, è stato evidentemente frainteso, visto che recita letteralmente: “*La conferma non può essere effettuata per più di due volte*”, intendendo riferirsi a mandati consecutivi e con riferimento alla stessa carica ricoperta.

-La Procura Federale, con intervento volontario, concludeva per il rigetto del ricorso proposto da Valentina Turisini evidenziando come la ricorrente avesse ricoperto la carica di Consigliere U.I.T.S. nei quadrienni 2001-2004, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S., 2005-2008, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S.; 2009-2012, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S.

A dire della Procura Federale il d.l. n. 208 del 2024 e la l. n. 14 del 1978 non consentirebbero di azzerare il limite del doppio mandato mediante il passaggio da *Consigliere* a *Presidente*. Il passaggio alla *Presidenza* non rappresenterebbe una “nuova vita elettorale” ma l'accesso alla massima carica di soggetto che ha già esaurito il numero di mandati rilevanti negli organi di governo.

Insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso.

-Con decisione pronunciata in data 4 maggio 2026 (R.G.T.F. n. 7/2026) il Tribunale Federale UITA respingeva il ricorso proposto dalla dott.ssa Vantina Turisini osservando che l'art. 39 (*Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'UITA*), comma 1, del nuovo Statuto dell'UITA imporrebbe il limite del doppio mandato nelle cariche elettive .

Identico tenore veniva ravvisato, a parere del T. F. UITA anche nell'art. 6 della legge n. 14 del 1978 che recita “*la conferma non può essere effettuata per più di due volte*” nonché nell'art. 7 del Regolamento del 2026 dell'assemblea in sessione elettorale che preclude l'elezione a *Presidente* o a *Consigliere* per chiunque abbia svolto già due mandati “*prescindendo dalla carica ivi rivestita*”.

-Avverso la suddetta decisione, resa dal T.F. UITA in data 4 maggio 2026 e notificata a mezzo pec in pari data, la dott.ssa Valentina Turisini proponeva, innanzi alla Corte Federale d'Appello UITA, ricorso ex art. 8, co. 3, lett. d delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA – in sessione elettorale richiedendo l'annullamento della decisione impugnata con conseguente riammissione della propria candidatura alla carica di Presidente UITA per il quadriennio olimpico 2026-2028.



La dott.ssa Valentina Turisini contestava la interpretazione restrittiva offerta dal T. F. UITA che, col rigetto del ricorso, avrebbe avvalorato l'illegitima introduzione, mediante fonte regolamentare, di un'ulteriore causa ostativa all'elettorato passivo, in contrasto sia con il principio di gerarchia delle fonti sia con la consolidata giurisprudenza costituzionale che, a tutela del diritto fondamentale di cui all'art. 51 Cost., impone che le limitazioni alla candidabilità siano tassative, temporanee, legittime ed adeguate alle finalità perseguite (*ex multis*, Corte Cost. n. 35/2021). Proprio in ragione della loro natura limitativa di un diritto costituzionalmente garantito, le cause di incandidabilità devono essere previste in modo espreso, chiaro e tassativo e non possono essere ricavate attraverso interpretazioni estensive o analogiche, nel senso che sono pacificamente sottoposte al "principio di stretta interpretazione".

La dott.ssa Valentina Turisini chiedeva, inoltre, che in applicazione del medesimo principio adottato dal Tribunale Federale UITA nei confronti della candidatura di Sportelli Elena Anna, fosse annullata la decisione impugnata con conseguenziale riammissione della propria candidatura quale Presidente.

-Provvedeva a depositare proprie controdeduzioni la Procura Federale UITA la quale, con memoria cumulativa, ribadiva la legittimità della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma anche in questa sede. Osservava, al riguardo, come il Tribunale Federale correttamente avesse confermato l'esclusione della candidatura a Presidente della Dott.ssa Turisini che risultava aver rivestito la carica di Consigliere UITA nei quadrienni 2001-2004, 2005-2008 e 2009-2012. I mandati da Consigliere impedirebbero, di fatto, la candidatura alla Presidenza in attuazione del D.L. n. 208/2024 e della L. n. 14/1978 che non consente di azzerare il computo mediante il passaggio da Consigliere a Presidente non integrando una "nuova vita elettorale".

DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla competizione elettorale "*avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 24 gennaio 1978 n. 14*". Argomentando conformemente al Tribunale Federale UITA (Decisione R.G. Ric. El. N. 1/2021) il Collegio ritiene che il dato letterale della disposizione di cui all'art. 39, comma 1, dello Statuto UITA dell'8 marzo 2021 (rubricato "Durata delle cariche e decadenza degli organi della U.I.T.S.") meriti adeguata interpretazione. Nello specifico, è stabilito che «il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITA, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta. [...]». La predetta disposizione è stata emanata sulla scorta di quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 8 che, come noto, nello stabilire modifiche al D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e al D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, ha introdotto determinati limiti al numero dei mandati che possono essere svolti in seno alle Federazioni. In particolare, l'art. 3 della Legge 11



gennaio 2018, n. 8, ha modificato la disposizione ex art. 4 del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, apportando, per quanto interessa in questa sede le seguenti modificazioni: «a) al comma 2: 1) al terzo periodo, le parole: “due mandati” sono sostituite dalle seguenti: “tre mandati” [...]». È stato altresì previsto che ogni singola Federazione possa stabilire comunque un numero inferiore di mandati. Inoltre, l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, già prevedeva espressamente che «è consentito un terzo mandato consecutivo [...]». Ad avviso di questo Collegio, anche la formulazione del vigente art. 39, comma 1, dello Statuto UITA, che fa riferimento a una “conferma” di un Presidente o degli altri componenti in carica, indica che il limite di mandati opera solo nell’ipotesi in cui questi sono svolti senza soluzione di continuità.

Pertanto, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate (art. 39, comma 1, dello Statuto UITA, art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 e art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43) si ritiene di evincere come il limite dei “mandati” sia riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui gli stessi siano stati eseguiti/svolti in modo continuativo. Infatti, lo specifico riferimento al “mandato consecutivo”, come alla “conferma” nella carica, permette di ritenere, come nel caso di specie, possibile e legittima la candidatura della dott.ssa Turisini alla carica di Presidente UITA atteso che la stessa non ha svolto quel ruolo nell’ultimo quadriennio, seppur abbia ricoperto negli anni precedenti (o meglio, nei quadrienni precedenti) altra carica federale.

In altri termini, il Collegio ritiene sussistere il “limite dei mandati” solo quando questi siano svolti consecutivamente e non quando, invece, vi sia stato un lasso di tempo (id est, nel caso di specie) nel quale il soggetto non abbia svolto/ricoperto la medesima carica.

Coerentemente con granitico orientamento giurisprudenziale deve affermarsi “che il divieto di rielezione debba, in ogni caso, intendersi temporaneo e non permanente nel senso che la norma non preclude, in assoluto, di esperire altri mandati ma la subordina ad una interruzione ovvero una sospensione che nel caso della ricorrente vi è stata (cfr. Tar Lazio sentenza 7133/2017; Tar Puglia, Lecce 16.12.2019 n. 3143; Cons. Stato, V, ord. 26.10.2009 n. 5324)”.

Alla luce di quanto esaminato e assorbite le restanti censure sollevate dalla Ricorrente, il Collegio, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa Valentina Turisini annulla la decisione n. 7/2026 del Tribunale Federale UITA con riammissione della candidatura proposta.

P.Q.M.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



La Corte di Appello Federale UITA, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla dott.ssa Valentina Turisini, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la decisione n. 7/2026 del Tribunale Federale UITA e riammette la candidatura di Valentina Turisini alla carica di Presidente Nazionale della UITA.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Pasquale Visone

Il Componente Relatore Est.

Avv. Ersilia Trotta